



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SONEGO, FILIPPI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO,
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA e GIARRUSSO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 2015

Misure per favorire il trasporto merci su ferrovia

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, prevede lo stanziamento di un importo pari a 100 milioni di euro per la totale compensazione degli oneri (accesso all'infrastruttura e traghettamenti) sostenuti dalle imprese ferroviarie nello svolgimento di servizi merci nelle aree centromeridionali del Paese. L'esperienza dell'applicazione della norma del 2014 dimostra che il mercato è in grado di garantire un tiraggio della misura inferiore alla metà della dotazione finanziaria del comma 294.

Tenuto conto che l'ammontare complessivo delle risorse allocate a bilancio eccede la reale domanda dei servizi ferroviari in parola e che quindi, in considerazione del fatto che «il cavallo non beve» e le risorse stan-

ziate in eccesso non vengono utilizzate con la conseguenza di mandarle in economia, si ravvisa la necessità urgente di consentire l'impiego delle menzionate eccedenti risorse nelle aree del Paese non indicate dal comma 294 e per le medesime finalità.

Con le disposizioni qui proposte l'erogazione dell'incentivo in favore delle aree originariamente escluse dal comma 294 avverrebbe entro il 30 aprile dell'anno successivo e con le medesime modalità del citato comma, ossia in proporzione ai treni/km effettuati.

Le norme qui proposte aumentano l'efficienza e l'efficacia del comma 294 e migliorano in modo sensibile le politiche nazionali di trasferimento modale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 294 è inserito il seguente:

«294-bis. Le risorse di cui al comma 294 non utilizzate sono destinate alla compensazione parziale o totale del canone per l'accesso all'infrastruttura nazionale sostenuto dalle imprese ferroviarie per l'effettuazione di servizi aventi origine o destinazione in aree geografiche diverse da quelle ivi indicate, con le medesime modalità e tempistiche».

